



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS**

## **Supplemento 11 alle Direttive sull'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (DAF)**

Valide dal 1° gennaio 2019

318.101.11 i DAF

10.18

## **Premessa al supplemento 11, valido dal 1° gennaio 2019**

Il presente supplemento apporta alcuni aggiornamenti. Le modifiche in questione sono contrassegnate dall'indicazione 1/17.

- 2008  
1/12
- La condizione di assicurazione per un periodo ininterrotto di cinque anni è adempiuta se la persona è stata affiliata all'AV/AI giusta gli [art. 1a cpv. 1 lett. a-c](#), [1a cpv. 3 e 4](#) e [2 LAVS](#), in virtù dell'Accordo con l'UE o con l'AELS o ai sensi di una convenzione di sicurezza sociale o di un accordo di sede durante un periodo ininterrotto di cinque anni interi. Un anno è considerato intero se la persona è stata assicurata per almeno 11 mesi e un giorno. I periodi assicurativi compiuti in precedenza in uno Stato dell'UE o dell'AELS non vengono computati nel calcolo del periodo assicurativo di cinque anni (v. [cifra 1 dell'Allegato XI \[Svizzera\] del R 883/2004](#) nella versione contenuta nell'Accordo con l'UE).
- 2015  
1/19
- Nel caso della Croazia, il periodo d'assicurazione può durare ancora al massimo sei anni. L'assicurazione scade definitivamente il 31 dicembre 2022.
- Possono rimanere assicurate fino al raggiungimento dell'età pensionabile le persone che risiedevano:
- in uno Stato entrato a far parte dell'UE il 1° maggio 2004 e che hanno compiuto i 50 anni entro il 31 marzo 2006;
  - in Bulgaria o in Romania e che hanno compiuto i 50 anni entro il 31 maggio 2009;
  - in Croazia e che hanno compiuto i 50 anni entro il 31 dicembre 2016.
- 4074
- La Cassa di compensazione versa interessi compensativi sui contributi versati, ma non dovuti. Se l'assicurato versa a titolo facoltativo contributi non ancora dovuti per futuri anni contributivi, non vanno corrisposti interessi compensativi. Questi ultimi iniziano a maturare il 1° gennaio che segue la fine dell'anno civile successivo all'anno contributivo. Ad esempio, se per l'anno contributivo 2016 l'assicurato ha pagato contributi superiori a quelli dovuti, la Cassa di compensazione deve versare interessi compensativi a partire dal 1° gennaio 2018. Se, invece, l'assicurato paga contributi per futuri anni contributivi (se, ad esempio, egli versa nel 2016 importi per coprire i contributi che dovrà probabilmente pagare nel 2018), non vanno corrisposti interessi compensativi a partire dal 1° gennaio 2016. Tali interessi

sono eventualmente dovuti solo a partire dal 1° gennaio 2020.

- 5001  
1/13
- Di regola l'assicurazione facoltativa concede le stesse prestazioni dell'assicurazione obbligatoria, vale a dire rendite di vecchiaia, d'invalidità e per superstiti ([art. 18 segg. LAVS](#) e [art. 28 segg. LAI](#)) e provvedimenti d'integrazione per invalidi ([art. 8 segg. LAI](#)). Le rendite di vecchiaia e d'invalidità straordinarie ([art. 42 LAVS](#) e [art. 39 LAI](#)), gli assegni per grandi invalidi dell'AVS e dell'AI ([art. 43<sup>bis</sup> cpv. 1 LAVS](#) e [art. 42 cpv. 1 LAI](#)), i contributi per l'assistenza dell'AVS e dell'AI ([art. 43<sup>ter</sup> LAVS](#), [art. 42<sup>quater</sup> LAI](#)), i quarti di rendita AI ([art. 29 cpv. 4 LAI](#)) e i mezzi ausiliari dell'AVS ([art. 43<sup>quater</sup> cpv. 1 LAVS](#)) non sono per principio concessi all'estero, a condizione che l'Accordo con l'UE o la Convenzione AELS e i relativi regolamenti non prevedano eccezioni in merito.
- 5021  
1/13
- Se nel caso di una coppia sposata soltanto la moglie è stata esclusa dall'assicurazione facoltativa, dopo l'esclusione gli anni di matrimonio senza contributi non possono essere presi in considerazione ai sensi della [lettera g capoverso 2 delle disposizioni finali della 10° revisione dell'AVS](#)

## 7a parte: Allegati

### 2. Principali parametri dell'assicurazione facoltativa

Validi dal 1° gennaio 2019

Aliquota di contribuzione per gli assicurati esercitanti un'attività lucrativa	9,8 per cento
Contributo minimo AVS/AI	922 franchi l'anno
Contributi degli assicurati senza attività lucrativa	Vedi la tabella dei contributi nell'opuscolo separato (cfr. Allegato 3)
Valutazione delle remunerazioni in natura	33 franchi al giorno 990 franchi al mese

### **3. Rinvio alle tabelle dei contributi**

1/12

Le tabelle dei contributi per l'assicurazione facoltativa figurano in un [opuscolo](#) separato (numero d'ordinazione 318.101.1).

## 5. Promemoria e moduli

1/09

Numero d'ordinazione

10.02 Promemoria sull'assicurazione facoltativa (in cinque lingue)

Questo promemoria può essere richiesto alla Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, CH-1211 Ginevra 12. Tutti i promemoria concernenti l'AVS sono anche disponibili su Internet all'indirizzo <http://www.avs-ai.info>.

Anche i moduli possono essere ordinati presso la Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, CH-1211 Ginevra 12. Sono anche disponibili su Internet all'indirizzo [http://www.avs-ai-international.ch/ccv12\\_cdc/csc.php?pagid=307](http://www.avs-ai-international.ch/ccv12_cdc/csc.php?pagid=307).